



Novità per le tessere di riconoscimento nei cantieri e negli appalti in genere di Michele Regina

La legge 136 del 2010, vigente dal 7.9.2010, cambia anche le tessere di riconoscimento negli appalti e subappalti.

In particolare la legge in questione, che concerne il piano straordinario contro le mafie e deleghe al Governo, integra alcune norme previste dal Dlgs.81/2008 agli art. 18, 21 e 26.

Infatti, tra le altre disposizioni, detti articoli disciplinano appunto l'obbligo di portare il tesserino per i lavoratori dipendenti e autonomi nell'attività di appalto o subappalto.

I datori di lavoro, com'è noto, sono obbligati ove l'attività sia svolta in regime di appalto o subappalto a munire i propri dipendenti del tesserino di riconoscimento nei cantieri e in ogni altra situazione di appalto svolto presso luoghi diversi nell'ambito delle stesse stazioni appaltanti.

Ciò al fine di individuare esattamente e tempestivamente i lavoratori e il loro datori in specie nelle situazioni di promiscuità di diversi dipendenti di altri datori (in particolare anche quelli della stessa stazione appaltante) e di diverse categorie di lavoratori.

Mentre nella normativa ante 7.9.2010 era sufficiente quanto di seguito *"Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro"* (art. 26 comma 8 DLgs 81/2008),^{1 2} con l'art. 5 della Legge 136 del 2010 bisogna indicare per i lavoratori dipendenti anche la data di assunzione, che prima non era prevista.

Ma vi sono ulteriori novità: in caso di subappalto è necessaria la relativa autorizzazione e per i lavoratori autonomi - che devono dotarsi essi stessi di tesserini - è necessario anche indicare la ragione sociale del committente.

Tali novità si rendono necessarie, nell'ambito della legge in questione, per incidere con ulteriori vincoli nei confronti della criminalità, ma non v'è chi non veda anche l'aspetto prevenzionale in termini di sicurezza sui luoghi di lavoro ulteriormente rafforzato in quanto s'individua da subito - con l'indicazione non solo del datore già prevista prima ma anche con la data di assunzione - con maggiore chiarezza la filiera delle responsabilità nell'ap-

palto per quanto concerne la sicurezza stessa con la correlazione immediata del dipendente con il proprio datore e con la stessa stazione appaltante, che non è neutrale rispetto al concorso di costruzione di luoghi sicuri di lavoro, così come previsto anche per i lavoratori autonomi.

Si ricorda che tale obbligo è dovuto anche nei confronti dei lavoratori in somministrazione. In tal caso è necessario che l'Agenzia e l'Utilizzatore si accordino prima con chiarezza su l'assolvimento di tale obbligo, che a parere di chi scrive, li vede entrambi coinvolti nella produzione del tesserino ancorchè la normativa (Dlgs 276/2003 e Dlgs 81/2008) indichi che le responsabilità siano in carico a chi utilizza il dipendente. Ma in tal caso dovendosi indicare il datore di lavoro e la data di assunzione, nel caso in cui sia l'Utilizzatore a produrre anche per maggiore praticità il tesserino, l'Agenzia dovrà corredare le informazioni, che di solito deve fornire per il LUL all'Utilizzatore, anche della data di assunzione.

Si ricorda altresì che sono previste delle sanzioni per il non rispetto di tale obbligo.

Per il datore di lavoro da 100,00 a 500,00 euro per ogni lavoratore sprovvisto di tessera.

Per il lavoratore da 50,00 a 300,00 euro se sprovvisto di tessere per propria negligenza.

¹ Estratto art. 18 stesso decreto *Obblighi del datore*

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

² Estratto art. 21 stesso decreto *per la imprese familiari e lavoratori autonomi*
munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgono attività in regime di appalto o subappalto